



TRIBUNALE DI FROSINONE

PRESIDENZA

Via F. Calvosa C.F. 80008870604 tel 0775-3611

PEO: prot.tribunale.frosinone@giustizia.it *PEC: prot.tribunale.frosinone@giustiziacert.it

Prot. n. 3307/2022

Frosinone, 28 dicembre 2022

Al Sig. Presidente
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
Frosinone

e p.c. Ai Sig. Magistrati professionali e onorari
Tribunale di Frosinone
Sede

OGGETTO: Espropriazione presso terzi – Art. 1, co. 32, legge n. 206/2021 – Nuovi commi quinto e sesto dell'art. 543 c.p.c. – Orientamenti interpretativi del Tribunale di Frosinone.

Faccio seguito alla nota di pari oggetto del 17 novembre scorso e fornisco riscontro alla Sua richiesta diretta a conoscere l'orientamento del Tribunale di Frosinone con riferimento ad ulteriori problemi di interpretazione posti dalle norme in oggetto.

1. I casi di scissione temporale tra il momento di perfezionamento della notificazione per il richiedente e per il destinatario. – È possibile che la notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo richiesta dal nuovo quinto comma dell'art. 543 si perfezioni in un momento successivo rispetto a quello di effettuazione, come nel caso di notificazione a mezzo del servizio postale oppure nel caso di compiuta giacenza. In questi casi, la lettera della norma sembrerebbe richiedere che, entro il termine da essa stabilito (la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento), sia necessario che la notificazione si perfezioni anche per il destinatario.



Il Tribunale ritiene tuttavia di dover tener conto, anche nella presente fattispecie, di quello che ormai, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, deve essere considerato come uno dei principi generali in materia di notificazione, vale a dire il diverso momento di perfezionamento della notificazione per il richiedente (data di consegna dell'atto all'agente notificatore) e per il destinatario (data di ricezione dell'atto). È sufficiente, al riguardo, richiamare Coste cost. n. 28 del 2004, secondo la quale, per effetto in particolare della precedente sentenza n. 477 del 2002 della stessa Corte, «risulta ormai presente nell'ordinamento processuale civile, fra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale - relativamente alla funzione che sul piano processuale, cioè come atto della sequenza del processo, la notificazione è destinata a svolgere per il notificante - il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il medesimo deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario; pur restando fermo che la produzione degli effetti che alla notificazione stessa sono ricollegati è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario»; onde «Il principio della distinzione fra i due diversi momenti di perfezionamento delle notificazioni degli atti processuali [...] è ormai decisivo per l'interpretazione delle altre norme del codice di procedura civile sulle notificazioni»; con la conseguenza che tutte le volte in cui le norme «non enunciano espressamente una regola contraria alla scissione fra i due momenti di perfezionamento e nemmeno mostrano di accogliere per implicito il principio del momento di perfezionamento unico [...], l'interprete è vincolato a tener conto del ricordato principio enunciato da questa Corte ai fini del rispetto del canone della c.d. interpretazione sistematica».

Questo è appunto il caso del nuovo quinto comma dell'art. 543, il quale si limita genericamente a richiedere che il creditore proceda alla notifica dell'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo entro la data dell'udienza di comparizione, senza specificare che entro quella data la notificazione debba essere perfezionata anche per terzo e debitore.

L'orientamento del Tribunale sarà pertanto quello di ritenere – in applicazione dei richiamati principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale – che il creditore avrà ritualmente adempiuto ai propri obblighi richiedendo, entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento, la notificazione dell'avviso di intervenuta iscrizione a ruolo del pignoramento, con l'indicazione del numero di ruolo e con il conseguente deposito nel fascicolo del procedimento esecutivo.

Né può indurre a conclusione diversa la previsione dell'ultimo periodo del successivo sesto comma dell'art. 543 a norma del quale «In ogni caso, ove la notifica dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano dalla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento». Infatti, da un lato, tale previsione si riferisce esplicitamente esclusivamente alla fattispecie specifica disciplinata dal sesto comma (vale a dire solamente quella del pignoramento eseguito nei confronti di più terzi) e, dall'altro, e soprattutto, si ritiene

di dover condividere quella dottrina che ha già sostenuto che tale previsione riguarda il caso in cui debitore e terzo abbiano acquisito *aliunde* contezza della mancata notificazione dell'avviso di iscrizione a ruolo.

È appena il caso di avvertire, tuttavia, come sia opportuno che la data dell'udienza di comparizione sia individuata dal difensore tenendo presente tutti gli adempimenti che devono essere svolti dal creditore per non rendere inefficace la procedura e vanificare le spese sostenute, le quali sono destinate a rimanere a suo carico.

2. Rimedi esperibili contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione che dichiara l'inefficacia del pignoramento per mancata notificazione dell'avviso di iscrizione a ruolo o per il suo mancato deposito. – Il Tribunale ritiene che avverso l'ordinanza che dichiara l'inefficacia del pignoramento per inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi quinto e sesto dell'art. 543, la parte interessata potrà proporre opposizione agli atti esecutivi. L'ordinanza in questione, infatti, rientra nella categoria dei provvedimenti giudiziali di chiusura anticipata del processo esecutivo non qualificabili in termini di estinzione, provvedimenti contro i quali è esperibile unicamente il predetto rimedio (giurisprudenza consolidata: tra le più recenti, v. Cass. n. 8905 del 2022 e n. 8404 del 2020).

L'opposizione agli atti esecutivi sarà proponibile anche in caso di mancata dichiarazione dell'inefficacia e ciò, sia ove l'eccezione di inefficacia del pignoramento sia espressamente respinta dal giudice dell'esecuzione, sia in quello in cui quest'ultimo pronunci ordinanza di assegnazione senza prendere in esame la questione.

Il Presidente del Tribunale

Paolo Sordi

